

- (7) La misura speciale avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo totale dell'imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (8) È opportuno pertanto autorizzare i Paesi Bassi ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, i Paesi Bassi sono autorizzati a escludere l'IVA dovuta su beni e servizi dal diritto a detrazione dell'IVA, qualora detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

L'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare la misura speciale autorizzata dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2023.

Tale domanda è corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

21CE0621

